

Condizioni relative al traffico dei pagamenti

1. Scopo e campo di applicazione

Le presenti Condizioni relative al traffico dei pagamenti disciplinano l'esecuzione e la ricezione di bonifici nazionali e internazionali nell'ambito del traffico dei pagamenti senza contanti (di seguito denominati «ordini di pagamento» e «pagamenti in entrata»).

Si applicano a tutti gli ordini di pagamento dei clienti e a tutti i pagamenti in entrata per i clienti (complessivamente «bonifici») gestiti dalla Banca Cler SA («banca»), a prescindere dal prodotto relativo al traffico dei pagamenti utilizzato e dagli istituti finanziari, dalle banche corrispondenti e dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito, congiuntamente, «istituti finanziari») coinvolti in aggiunta alla banca.

2. Ordini di pagamento

2.1. Requisiti previsti per gli ordini di pagamento

La banca prende in carico l'esecuzione di un ordine di pagamento se i seguenti requisiti risultano interamente soddisfatti e se sono a sua disposizione eventuali informazioni aggiuntive (ad es. indicazioni relative alla valuta o necessarie per specifici ordini di pagamento).

L'ordinante deve essere autorizzato a disporre del conto di addebito.

Gli ordini di pagamento scritti vanno datati e muniti di firma legalmente valida.

2.1.1. Dati riportati nell'ordine di pagamento

Per il conferimento di un ordine di pagamento vanno trasmessi alla banca almeno i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito o
 - numero del conto di accredito incl. BIC (Business Identifier Code) e/o numero di clearing nazionale e nome dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento
3. Importo da versare e valuta
4. Altri dati richiesti per il tipo di pagamento specifico (ad es. riferimento)
5. Regolamentazione delle spese/commissioni in caso di ordini di pagamento all'estero o in valute estere; in assenza di tale indicazione si applicano le spese condivise (sono fatte salve regolamentazioni estere di diverso tenore)
6. Dati specifici del paese, se necessari

2.1.2. Ordini di pagamento SEPA

Gli ordini di pagamento SEPA (Single Euro Payments Area) devono essere trasmessi alla banca per via elettronica e con i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito presso un istituto finanziario che aderisce al circuito SEPA
3. Importo da versare in EUR
4. Conferma del regolamento «spese condivise», ossia l'ordinante e il beneficiario si fanno carico delle spese del proprio istituto finanziario.

Se, sulla base dell'IBAN, la banca constata che l'istituto finanziario aderisce al circuito SEPA, in mancanza di altre istruzioni esplicite eseguirà un ordine di pagamento in EUR come pagamento SEPA.

2.1.3. Ordini di pagamento istantanei

Se la banca propone l'esecuzione di ordini di pagamento istantanei, questi le vanno trasmessi per via elettronica e con i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito presso un istituto finanziario che supporta i pagamenti istantanei
3. Importo da versare in CHF (entro il limite di importo determinante)
4. Conferma della regolamentazione delle spese per i pagamenti istantanei
5. Scelta dell'esecuzione come «ordine di pagamento istantaneo» nel prodotto bancario corrispondente. Ulteriori comunicazioni/istruzioni non sono ammesse e non vengono prese in considerazione.

2.1.4. Ordini permanenti

Se un pagamento deve essere eseguito regolarmente (ordine permanente), oltre ai dati indicati al punto 2.1.1. o 2.1.2. vanno comunicate alla banca la periodicità desiderata e la data della prima esecuzione.

Le nuove registrazioni, le modifiche e le cancellazioni di ordini permanenti devono pervenire alla banca con almeno cinque giorni lavorativi bancari di anticipo sulla data di esecuzione. In

caso contrario, è possibile che vengano prese in considerazione solo alla data di esecuzione successiva.

In casi giustificati e previo avviso al cliente, la banca può cancellare ordini permanenti, in particolare in caso di chiusura del conto di addebito o mancata esecuzione ripetuta dell'ordine permanente (ad es. per copertura mancante). Il decesso del cliente o una sua sopravvenuta incapacità di agire non determinano la cancellazione automatica di un ordine permanente.

Per il resto, gli ordini permanenti rimangono in essere fino a revoca del cliente e perdono validità al più tardi con la conclusione della relazione d'affari.

2.1.5. Ordini collettivi

Nel caso di un ordine che include più pagamenti (ordine collettivo) è necessario che ciascuno di essi soddisfi i requisiti previsti per il conferimento degli ordini di pagamento e il loro contenuto. In caso contrario, la banca può respingere l'intero ordine collettivo senza elaborarlo oppure, a propria discrezione, può eseguire solo i pagamenti che soddisfano i requisiti.

2.1.6. Assegni

La banca non è tenuta a emettere assegni bancari. In caso di emissione da parte sua o da parte di una banca corrispondente incaricata di ciò, gli assegni bancari vengono addebitati sul conto del cliente.

La banca stabilisce a propria discrezione se accettare assegni da incassare e accreditare sul conto del cliente. Se lo fa, è essa stessa a decidere quando verrà eventualmente effettuato l'accredito sul conto del cliente. È inoltre autorizzata a riaddebitare gli assegni non pagati. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito rubati, smarriti, falsificati o incompleti/errati. Fino alla copertura di un saldo debitore, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto dell'assegno bancario o di altro tipo, per l'importo totale dell'assegno, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tale titolo.

2.1.7. Rifiuto di ordini di pagamento

La banca è autorizzata a rifiutare un ordine di pagamento del cliente se non soddisfa uno o più requisiti necessari, se ostano alla sua esecuzione divieti o limiti al diritto di disporre ai sensi del punto 4.8., se la sua validità o esecuzione è soggetta a condizioni o se è di per sé contraddittorio (ad es. indicazione di un conto di addebito liquidato). Ha inoltre facoltà di rifiutare un ordine di pagamento se richiede una transazione in una valuta esotica, se perviene attraverso un canale non destinato a questo scopo o se sussistono dubbi circa il diritto di disporre dell'ordinante.

L'ordine di pagamento può essere rifiutato anche da un altro soggetto terzo coinvolto nel bonifico (ad es. una banca corrispondente o l'istituto finanziario del beneficiario).

La banca informa in tempo utile e in modo adeguato il cliente riguardo al rifiuto di un ordine di pagamento e, se è autorizzata a farlo e ne è a conoscenza, anche riguardo al motivo di detto rifiuto.

Se un ordine di pagamento incompleto viene corretto a posteriori e non vi sono istruzioni contrarie da parte del cliente, la banca può procedere alla sua esecuzione anche dopo una data eventualmente desiderata anziché optare per un rifiuto.

2.1.8. Rettifica di ordini di pagamento da parte della banca

La banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di eseguire – malgrado dati mancanti o incompleti/errati a livello di forma o contenuto – un ordine di pagamento senza consultare il cliente se tali dati possono essere corretti e/o integrati con certezza dall'istituto stesso (ad es. numero di conto/IBAN/riferimento, cognome e nome o società e indirizzo incompleti o errati, conversione di un numero di conto in formato IBAN).

Se la banca è in grado di risolvere autonomamente il problema che ha indotto un altro istituto finanziario a respingere l'ordine di pagamento, è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a eseguire nuovamente l'operazione a propria discrezione senza consultare il cliente.

2.1.9. Modifica e revoca di ordini di pagamento

Di norma la modifica o la revoca di ordini di pagamento già conferiti deve avvenire per iscritto o utilizzando i prodotti elettronici della banca. Fatte salve eventuali regole contrarie dei sistemi di pagamento, l'ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato una volta che è stato eseguito l'addebito sul conto.

2.2. Esecuzione di ordini di pagamento

La banca procede all'esecuzione di ordini di pagamento a condizione che i dati richiesti siano disponibili e che non vi siano motivi per rifiutare tali ordini. Gli ordini di pagamento sono eseguiti con la diligenza consueta nella prassi di settore e alle condizioni indicate di seguito (punti 2.2.1.–2.2.7.).

2.2.1. Copertura dell'ordine di pagamento

Al momento dell'esecuzione del pagamento, il cliente deve disporre sul proprio conto di addebito di averi o di una linea di credito (copertura) liberamente disponibili per un volume minimo pari all'importo del bonifico più le spese derivanti.

Se l'importo da versare non è ancora stato stabilito in via definitiva (ad es. nel caso di pagamenti con carta contabilizzati in via provvisoria/prenotati), la banca è autorizzata ad addebitare sul conto l'importo provvisorio o a bloccare la copertura necessaria.

Indipendentemente dalla data o dall'ora di ricezione dell'ordine di pagamento, la banca può decidere a propria discrezione se eseguirlo malgrado la copertura mancante o tenerne in sospeso l'esecuzione per un massimo di dieci giorni lavorativi bancari qualora sia presumibile che la copertura verrà

ripristinata, senza doverne informare il cliente. Se un ordine di pagamento viene eseguito malgrado la copertura insufficiente, la banca addebiterà al cliente gli interessi come da accordi o in base alle condizioni riportate negli elenchi e nelle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili.

2.2.2. Data di esecuzione, orari di accettazione

Salvo istruzioni contrarie, di norma la banca esegue un ordine di pagamento entro tre giorni lavorativi bancari dalla sua ricezione.

Se l'ordine di pagamento riporta una data di esecuzione, la banca lo esegue in quello specifico giorno nel rispetto delle regole sotto riportate a condizione che sia pervenuto al centro di elaborazione della banca entro tale data e che siano soddisfatti tutti i requisiti per la sua esecuzione. L'importo viene addebitato sul conto del cliente al momento dell'elaborazione con data di valuta corrispondente al giorno desiderato per l'esecuzione.

Se la data di esecuzione richiesta cade di sabato, domenica o in un giorno festivo (bancario), la banca è autorizzata a effettuare l'addebito sul conto del cliente il giorno lavorativo bancario precedente o successivo. Il cliente prende atto che gli accrediti a favore del beneficiario possono subire ritardi a causa di regolamentazioni estere in materia di giorni lavorativi e giorni festivi bancari, di particolarità di singoli paesi o valute, di restrizioni legali o normative, di disordini politici, di catastrofi naturali, ecc. o per la necessità di procedere ad accertamenti.

Sono fatti salvi gli orari di accettazione della banca per gli ordini di pagamento. Essi possono essere richiesti dal cliente alla banca e sono pubblicati sul sito www.cler.ch. Se la banca riceve l'ordine di pagamento dopo l'orario limite previsto per l'accettazione e o se la data di esecuzione desiderata risale al passato, di norma il pagamento può essere eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo al ricevimento dell'ordine.

2.2.3. Esecuzione di ordini di pagamento istantanei

Se la banca propone l'esecuzione di ordini di pagamento istantanei, questi saranno eseguiti a condizione che al momento del conferimento dell'ordine siano state effettuate con successo le necessarie verifiche di validazione. Di norma gli ordini di pagamento istantanei vengono eseguiti immediatamente, in deroga alle regolamentazioni in materia di orari di accettazione e di giorni lavorativi e festivi bancari.

Se un ordine di pagamento istantaneo non può essere eseguito, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a eseguirlo in conformità alle regole generali per l'esecuzione degli ordini di pagamento.

2.2.4. Coinvolgimento di terzi da parte della banca

La banca seleziona e istruisce, con la diligenza consueta nella prassi di settore, le parti da coinvolgere nell'esecuzione di un bonifico (ad es. una banca corrispondente). Essa può modificare eventuali dati forniti dal cliente.

2.2.5. Mancata esecuzione di ordini di pagamento

Se la banca non può eseguire un ordine di pagamento per mancanza della necessaria copertura o per altri motivi, ne dà informazione al cliente in tempo utile e in modo adeguato. Se è autorizzata a farlo e ne è a conoscenza, la banca informa il cliente anche in merito al motivo della mancata esecuzione. La banca riaccredita sul conto di addebito gli importi già addebitati con data di valuta corrispondente al giorno in cui ha ricevuto l'ordine in questione. Se il conto di addebito è stato liquidato, informa il cliente. Riguardo alla conversione valutaria/al rischio di cambio si applica il punto 4.4.

2.2.6. Rinuncia al confronto dei dati riguardo al beneficiario

L'ordinante prende atto che l'istituto finanziario del beneficiario accrediterà di norma l'importo esclusivamente sulla base dell'IBAN o del numero di conto indicato nel bonifico, ossia senza confrontare il nome e l'indirizzo del beneficiario. L'istituto finanziario del beneficiario può tuttavia riservarsi di effettuare questo confronto a propria discrezione e di rifiutare il bonifico in caso di mancata corrispondenza o di contattare la banca per un chiarimento. Se l'istituto finanziario del beneficiario pone domande alla banca, quest'ultima è autorizzata a fornire le informazioni del caso.

2.2.7. Richiamo di ordini di pagamento

I richiami e le richieste di modifica relativi a ordini di pagamento già eseguiti vengono inoltrati dalla banca all'istituto finanziario del beneficiario. Tuttavia, non è responsabilità della banca se un richiamo porta a un rimborso o se la richiesta di modifica viene accettata.

3. Pagamenti in entrata

3.1. Rinuncia al confronto dei dati in caso di accrediti

La banca accredita i pagamenti in entrata sul conto indicato nel bonifico mediante IBAN o numero di conto senza confrontare i dati aggiuntivi forniti con il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo del titolare del conto. La banca si riserva, a propria discrezione, di effettuare comunque tale confronto e, in caso di mancata corrispondenza, di procedere come descritto al punto 3.3.

3.2. Data di accredito

Se la data di accredito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo (bancario), la banca è autorizzata ad effettuare l'accredito sul conto del cliente il giorno lavorativo bancario precedente o successivo.

Il cliente prende atto che l'accredito di pagamenti in entrata può subire ritardi a causa di disposizioni legali o normative o per la necessità di procedere ad accertamenti.

I pagamenti pervenuti tramite sistemi di pagamento vengono contabilizzati con data di valuta corrispondente al giorno dell'accredito sul conto di regolamento della banca.

3.3. Riaccredito e blocco di pagamenti in entrata

La banca riaccredita i pagamenti in entrata per cui mancano

dati o che presentano dati errati o poco chiari (ad es. IBAN o numero di conto mancante o errato, dati dell'ordinante incompleti/errati) o in relazione ai quali sono emerse contraddizioni da un confronto effettuato ai sensi del punto 3.1. La banca può effettuare preliminarmente accertamenti in conformità al punto 4.8. Si procede allo stesso modo se l'accredito è impedito da altri motivi (conto chiuso, disposizioni legali, normative o interne come ad es. le norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, disposizioni delle autorità, misure sanzionatorie nazionali o internazionali che la banca deve osservare, ecc.) purché per la banca non sussista alcun obbligo di bloccare il pagamento in entrata.

Fatti salvi eventuali obblighi contrari, la banca informa il cliente in merito a eventuali riaccrediti o blocchi di pagamenti in entrata ed è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione (incl. l'ordinante) il motivo per cui l'accredito non è andato a buon fine. Non è escluso che in tal modo soggetti terzi possano risalire al fatto che il cliente intrattiene una relazione bancaria con l'istituto.

3.4. Operazioni di copertura

La banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata in valuta estera che siano collegati a un'operazione di copertura (ad es. acquisizione della relativa valuta tramite un altro istituto finanziario) solo a seguito della conferma da parte della banca corrispondente che la copertura è andata a buon fine. Se la banca effettua l'accredito prima di aver ricevuto una conferma, si riserva il diritto di riaddebitare in qualsiasi momento sul conto del cliente l'importo in questione (incl. gli interessi maturati dall'accredito) o di esigerne il rimborso in altro modo qualora la copertura non giunga dalla banca corrispondente entro tre giorni lavorativi bancari dall'accredito. Sono fatti salvi eventuali accordi in deroga.

3.5. Pagamenti in entrata da fatture create dal cliente

I clienti che creano o fanno creare QR-fatture o fatture in formato digitale si impegnano a rispettare le norme e gli standard applicabili o le indicazioni fornite dal sistema riguardo alla fatturazione.

4. Disposizioni comuni per ordini di pagamento e pagamenti in entrata

4.1. Avvisi di addebito e accredito

Gli avvisi di addebito e accredito sono resi disponibili al cliente per via elettronica o in forma scritta.

I reclami riguardanti l'esecuzione (errata) o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine o le contestazioni relative ad avvisi di addebito e accredito vanno inoltrati immediatamente alla banca, al più tardi comunque entro un mese dalla comunicazione. Se ciò non avviene, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché i relativi avvisi si intendono approvati. In ogni caso il cliente si assume i danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.

4.2. Obblighi di diligenza del cliente

Il cliente è tenuto a conservare con cura i propri documenti relativi al traffico dei pagamenti (ricevute, ordini di pagamento, credenziali, ecc.) per impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso. I mezzi di legittimazione che consentono di accedere al conto del cliente non devono essere divulgati a terzi (incl. i servizi di disposizione di ordini di pagamento).

Il cliente deve adottare tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili per evitare abusi o frodi. È tenuto a comunicare immediatamente alla banca eventuali irregolarità o lo smarrimento di documenti relativi al traffico dei pagamenti.

Sono fatti salvi obblighi di diligenza particolari del cliente in base a contratti relativi a prodotti o servizi specifici.

4.3. Prezzi

Sia per l'esecuzione di ordini di pagamento che per l'elaborazione di pagamenti in entrata e di servizi supplementari associati (come ad es. ricerche, rimborsi, riproduzione di dati o interventi manuali legati a istruzioni particolari del cliente) e per le conversioni valutarie, la banca è autorizzata ad applicare il prezzo corrispondente. Tale prezzo può includere anche i costi addebitati alla banca da istituti finanziari coinvolti per la loro partecipazione all'esecuzione di un bonifico.

I prezzi fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Questi possono essere richiesti alla banca e sono pubblicati anche sul sito www.cler.ch. Soprattutto in caso di variazioni dei costi o della situazione e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

La banca ha il diritto di addebitare i prezzi applicati direttamente sul conto del cliente. Nel caso di pagamenti in entrata, la banca è autorizzata a detrarre i prezzi applicati dall'importo da accreditare prima dell'effettivo accredito.

4.4. Conversione valutaria/rischio di cambio

Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera vengono effettuati in franchi svizzeri al corso di cambio (acquisto/vendita) determinante applicato dalla banca al momento dell'elaborazione, a meno che il cliente non abbia dato per tempo istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella valuta estera in questione. Se il cliente possiede esclusivamente conti in valuta estera, la banca, a suo libero giudizio, può accreditare gli importi in una di queste valute. Eventuali rischi di cambio (ad es. nel caso di un riaccredito dopo l'avvenuto addebito sul conto) sono a carico del cliente.

4.5. Storni

La banca è autorizzata a riaddebitare in qualsiasi momento sul conto del cliente, senza consultare quest'ultimo e indipendentemente dal fatto che il conto sia stato nel frattempo chiuso, un importo accreditato (incl. gli interessi maturati

dall'accredito) o di esigerne il rimborso in altro modo, qualora a posteriori risulti che l'accredito era stato eseguito dalla banca in via ingiustificata, ovvero per sbaglio, con presenza di errori o in violazione a norme di legge.

La banca informa il cliente in merito all'avvenuto riaddebito.

4.6. Trattamento e trasmissione di dati relativi al traffico dei pagamenti

Il cliente prende atto che, nell'ambito dell'esecuzione del suo ordine di pagamento, i dati ad esso relativi saranno comunicati agli istituti finanziari coinvolti (in particolare alle banche corrispondenti svizzere ed estere della banca e all'istituto finanziario del beneficiario), ai gestori di sistemi o ai sistemi di trasmissione svizzeri o esteri (ad es. SIC, euroSIC, SWIFT) nonché ai beneficiari in Svizzera e all'estero. Ciò vale altresì per i dati rettificati dalla banca ai sensi del punto 2.1.8. Anche dati relativi a bonifici nazionali possono essere trasmessi all'estero. Inoltre, è possibile che uno qualsiasi dei soggetti coinvolti trasmetta i dati per l'ulteriore elaborazione o per la relativa sicurezza a terzi incaricati in altri paesi.

È possibile che, nell'ambito dell'esternalizzazione di settori d'attività e servizi, i dati relativi agli ordini o ai pagamenti in entrata siano resi noti a fornitori della banca in Svizzera o all'estero, o che vengano divulgati nel contesto di obblighi d'informazione e di comunicazione previsti da leggi o normative.

Il cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle disposizioni del rispettivo ordinamento giuridico estero, che potrebbe non offrire una protezione adeguata. È possibile che in determinate circostanze le autorità locali accedano ai dati o ne dispongano la consegna.

4.7. Particolarità di singoli paesi e valute

La banca si riserva il diritto di sospendere in toto o in parte il traffico dei pagamenti con determinati paesi o in determinate valute. Il cliente viene informato di simili limitazioni o sospensioni mediante pubblicazione sul sito www.cler.ch.

Il cliente è tenuto a osservare le disposizioni e le particolarità relative al traffico dei pagamenti con il paese pertinente nel suo caso specifico.

4.8. Violazione di disposizioni legali e interne alla banca, prevenzione di abusi

La banca non è tenuta a eseguire ordini di pagamento o a elaborare pagamenti in entrata che violino il diritto applicabile, prescrizioni normative o disposizioni delle autorità competenti o che siano altrimenti in contrasto con misure e norme di comportamento interne o esterne della banca (ad es. norme in materia di embargo o riciclaggio di denaro) o con contratti applicabili (ad es. costituzione in pegno di averi in conto).

La banca può effettuare opportuni accertamenti quando ha a che fare con pagamenti in entrata e in uscita. In caso di

pagamenti in entrata, può procurarsi dall'istituto finanziario dell'ordinante istruzioni di pagamento corrette o aggiuntive al fine di poter decidere in merito a un eventuale accredito, rifiuto o blocco.

In presenza di indizi circa un'eventuale mancanza di intenzionalità del cliente o un abuso, la banca può posticipare, limitare o rifiutare in toto o in parte l'esecuzione di servizi relativi al traffico dei pagamenti.

4.9. Responsabilità della banca ed esclusioni di responsabilità

4.9.1. Aspetti generali

La banca risponde solo per i danni diretti da essa causati attraverso una violazione della diligenza consueta nella prassi di settore. È esclusa la responsabilità per i danni indiretti o impliciti.

4.9.2. Rifiuti, mancate esecuzioni o ritardi in seguito ad accertamenti ad opera della banca

La banca declina ogni responsabilità circa eventuali rifiuti, mancate esecuzioni o ritardi dovuti a chiarimenti o accertamenti da parte sua o di banche corrispondenti in merito a ordini di pagamento o pagamenti in entrata, o causati da regolamentazioni estere in materia di giorni lavorativi e giorni festivi (bancari).

4.9.3. Coinvolgimento di terzi

Se un soggetto terzo non scelto dalla banca (ad es. l'istituto finanziario del beneficiario) o coinvolto necessariamente da quest'ultima in assenza di alternative non adempie ai propri obblighi, il cliente non può avanzare alcun diritto nei confronti della banca a seguito di tale situazione.

Se l'insolvenza di una banca corrispondente o destinataria coinvolta causa ritardi, blocchi o la mancata esecuzione di bonifici, è esclusa qualsiasi responsabilità da parte della banca.

4.9.4. Rischi di trasferimento

L'esecuzione di bonifici può essere ritardata o impedita da circostanze che esulano dalla sfera d'influenza della banca, in particolare a causa di regolamenti e misure (inter)nazionali o estere (ad es. restrizioni legali o normative come misure sanzionatorie, divieti di trasferimento o limitazioni di sistemi valutari e di pagamento). Il cliente non può far valere alcun diritto nei confronti della banca a causa di simili ritardi, blocchi o mancata esecuzione di transazioni.

4.9.5. Prodotti e servizi elettronici

Nei contratti relativi ai prodotti e servizi elettronici, che contengono anche norme in materia di responsabilità, la banca richiama l'attenzione sui rischi derivanti dall'uso di tali prodotti e servizi, sugli obblighi di diligenza che il cliente deve osservare per evitare tali rischi, sulle relative misure da adottare e sui requisiti che devono essere soddisfatti dai terminali dell'utente. Fatte salve le suddette norme in materia di responsabilità, la banca non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di

diligenza da parte dell'utente, dell'utilizzo abusivo di mezzi di legittimazione, dell'esattezza e della completezza dei dati visualizzati, dell'accesso tecnico a servizi elettronici, della disponibilità, del corretto funzionamento e dell'abuso di reti di telecomunicazione o di Internet e neppure del funzionamento e della sicurezza dei terminali impiegati dall'utente.

Nel caso riscontrasse rischi per la sicurezza o dovesse procedere alla manutenzione dei sistemi necessari, la banca si riserva il diritto di interrompere l'accesso ai servizi elettronici per tutelare gli utenti fino all'eliminazione dei rischi di cui sopra o fino al completamento della manutenzione. La banca declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da una simile interruzione, in particolare per ordini non eseguiti entro il termine stabilito o per perdite sui corsi.

4.9.6. Obblighi del cliente

La banca declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto di obblighi da parte del cliente. In particolare non risponde dei costi causati dall'inosservanza dei requisiti in relazione alla fatturazione (ad es. standard per le QR-fatture) o dall'assunzione di rischi accresciuti (ad es. fatturazione via e-mail).

4.10. Condizioni generali e ulteriori disposizioni contrattuali

Sono fatti salvi regolamenti particolari per i bonifici riportati in contratti relativi a prodotti o servizi specifici stipulati tra la banca e il cliente (ad es. pagamenti con carta, pagamenti nel Digital Banking) nonché altre regole speciali per il traffico dei pagamenti.

Sono applicabili in via integrativa le Condizioni generali.

4.11. Modifica delle Condizioni relative al traffico dei pagamenti

La banca può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni relative al traffico dei pagamenti. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.